



COMUNE DI GIAROLE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFE TARI TRIBUTO PUNTUALE PER L'ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore **NOVE** e minuti **TRENTA** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta straordinaria di **1^A** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone	X	
DRUSIAN Roberto	X	
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia	X	
MIRRA Antonietta		X
MANCANIELLO Alfredo		X
ZINGALES MAURIZIO	X	

Partecipa l'Assessore esterno PIGNONE Ruggero

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Successivamente viene data la parola al Vice Sindaco che relaziona sui contenuti delle singole tariffe;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visti, inoltre:

- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo (ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive), degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

Preso atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, è stato validato dall'Ente Territorialmente competente con deliberazione n. 9 del 11/04/2024. Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari ad Euro 108.132,00 (comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021);

Dato atto che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024, e che in base quanto predisposto dal C.C.R. (Ente Territorialmente competente) il Comune di Giarole con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data odierna ha approvato il PEF biennale 2024/2025;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2024, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 108.132,00 e comprende i costi fissi, pari al 46% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 54% come di seguito meglio rappresentato (ALLEGATO A);
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che:

«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»;

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella parte dispositiva che segue;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 21/10/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;


VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Tributario in ordine alla regolarità tecnico-tributaria dell'atto ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prende atto dell'approvazione del PEF 2024/2025 predisposto dal C.C.R. e approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 11/04/2024;
3. Di approvare per l'anno 2024, le tariffe della TARIP 2024 allegate alla presente (ALLEGATO A1 e ALLEGATO A2);
4. Di dare che pertanto le tariffe in vigore sono quelle riportate negli allegati al presente provvedimento;
5. Di stabilire altresì le date di scadenza dei pagamenti:
 - Acconto - 31 luglio 2024
 - Acconto - 31 ottobre 2024
 - Saldo - 31 marzo 2025
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.



COMUNE DI GIAROLE

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE COSTI P.E.F.

TARIFE 2024	DOMESTICHE		NON DOMESTICHE		TOTALE	COSTI (PEF)
	€ 37.093,50	75%	€ 12.364,50	25%	€ 49.458,00	€ 49.458,00
TAR VAR PRESUNTIVA	€ 17.873,63	75%	€ 5.957,88	25%	€ 23.831,50	€ 58.674,00
TAR VAR PUNTUALE	€ 26.131,88	75%	€ 8.710,63	25%	€ 34.842,50	
TOTALE	€ 81.099,00	75%	€ 27.033,00	25%	€ 108.132,00	€ 108.132,00

COMUNE DI GIAROLE

TARIFFE 2024

BASE PRESUNTIVA

Cod Categoria	Descrizione categoria	Tariffa fissa	Tariffa variabile	k Fisso applicato	k Variabile applicato
0001	Nucleo 1	0,568	27,178	0,84	0,8
0002	Nucleo 2	0,662	54,355	0,98	1,6
0003	Nucleo 3	0,73	69,642	1,08	2,05
0004	Nucleo 4	0,784	88,327	1,16	2,6
0005	Nucleo 5	0,838	110,409	1,24	3,25
0006	Nucleo 6 e piu'	0,878	127,395	1,3	3,75
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,555	0,322	0,37	2,6
0010	04.Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,11	0,747	0,74	6,03
0011	05.Stabilimenti balneari	0,765	0,515	0,51	4,16
0012	06.Esposizioni, autosaloni	0,555	0,375	0,37	3,03
0013	07.Alberghi con ristorante	1,8	1,221	1,2	9,86
0014	08.Alberghi senza ristorante	1,29	0,87	0,86	7,02
0015	09.Case di cura e riposo	1,47	0,992	0,98	8,01
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1,605	1,085	1,07	8,76
0018	12.Banche ed Istituti di credito	0,855	0,557	0,57	4,5
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,485	1,006	0,99	8,12
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,95	1,317	1,3	10,63
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32	0,892	0,88	7,2
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,56	1,055	1,04	8,52
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	1,005	0,681	0,67	5,5
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1,23	0,831	0,82	6,71
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,196	6,228	6,13	50,28
0030	24.Bar, caffè, pasticceria - RID. att. Produttive	7,44	3,525	4,96	28,455
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,105	2,105	2,07	16,99
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	3,12	2,106	2,08	17
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,376	8,381	8,25	67,66
0036	30.Discoteche, night club	2,01	1,364	1,34	11,01

COMUNE DI GIAROLE

TARiffe 2024

PUNTUALE

Cod Categoria	Descrizione categoria	LT MINIMI	N° svuotamenti	Tariffa lt	Tariffa a svuotamento	Totale minimi
0001	Nucleo 1	720	6	0,06582	7,8984	47,38779
0002	Nucleo 2	1200	10	0,06582	7,8984	78,97965
0003	Nucleo 3	1200	10	0,06582	7,8984	78,97965
0004	Nucleo 4	1800	15	0,06582	7,8984	118,46947
0005	Nucleo 5	1800	15	0,06582	7,8984	118,46947
0006	Nucleo 6 e piu'	1800	15	0,06582	7,8984	118,46947
0007	01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	600	5	0,06582	7,8984	39,48982
0010	04.Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi	960	8	0,06582	7,8984	63,18372
0011	05.Stabilimenti balneari	1320	11	0,06582	7,8984	86,87761
0012	06.Esposizioni, autosaloni	600	5	0,06582	7,8984	39,48982
0013	07.Alberghi con ristorante	1320	11	0,06582	7,8984	86,87761
0014	08.Alberghi senza ristorante	1440	12	0,06582	7,8984	94,77558
0015	09.Case di cura e riposo	84000	700	0,06582	7,8984	5528,57528
0017	11.Uffici, agenzie, studi professionali	1800	15	0,06582	7,8984	118,46947
0018	12.Banche ed istituti di credito	960	8	0,06582	7,8984	63,18372
0019	13.Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1680	14	0,06582	7,8984	110,57151
0020	14.Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2160	18	0,06582	7,8984	142,16336
0023	17.Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1560	13	0,06582	7,8984	102,67354
0025	19.Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1560	13	0,06582	7,8984	102,67354
0026	20.Attività industriali con capannoni di produzione	1200	10	0,06582	7,8984	78,97965
0027	21.Attività artigianali di produzione beni specifici	1440	12	0,06582	7,8984	94,77558
0028	22.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10440	87	0,06582	7,8984	687,12293
0030	24.Bar, caffè, pasticceria	8520	71	0,06582	7,8984	560,75549
0031	25.Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3600	30	0,06582	7,8984	236,93894
0032	26.Plurilicenze alimentari e/o miste	3600	30	0,06582	7,8984	236,93894
0033	27.Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	14160	118	0,06582	7,8984	931,95983
0036	30.Discoteche, night club	2280	19	0,06582	7,8984	150,06133

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to AMELOTI Dott. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
F.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 15.06.2024 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, lì 15.06.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

X	Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000
	È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Giarole, lì 15.06.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo